

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. Emendamenti C. 1342 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame dell'emendamento e conclusione – Parere contrario</i>)	22
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	40
DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	41
Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche. C. 1406 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	24
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	42
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. C. 752 Carloni (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	24
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	43
Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. C. 1324, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni XII e XIII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	24
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. C. 1294 Governo, C. 439 Bonetti, C. 603 Ascari, C. 1245 Ferrari e C. 1377 Polidori (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
ALLEGATO 6 (<i>Proposte di riformulazione</i>)	45
ALLEGATO 7 (<i>Emendamenti approvati</i>)	47
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione del reato. C. 893 Pittalis, C. 745 Enrico Costa e C. 1036 Maschio – Rell. Costa e Pellicini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
ALLEGATO 8 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	50

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 14.05.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.

Emendamenti C. 1342 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).

(Esame dell'emendamento e conclusione – Parere contrario).

La Commissione inizia l'esame dell'emendamento al provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, l'articolo aggiuntivo Enrico Costa 3.01 (già pubblicato nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 28 settembre 2023*), unica proposta emendativa trasmessa dalla XIV Commissione di competenza della Commissione Giustizia, tra quelli presentati in quella sede al disegno di legge C. 1342 Governo, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023».

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento, il parere che sarà espresso su tale emendamento avrà effetti sostanzialmente vincolanti, in quanto gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni si ritengono accolti dalla Commissione politiche dell'Unione europea, salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice*, formula una proposta di parere con-

trario sull'articolo aggiuntivo Enrico Costa 3.01.

Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE esprime parere conforme a quello della relatrice.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Enrico Costa 3.01, motivando la contrarietà sia con ragioni di metodo che di merito.

Osserva infatti che, poiché la legge di delegazione europea è volta al recepimento di direttive europee, non si comprende il richiamo alla direttiva indicata nell'articolo aggiuntivo in esame in quanto la stessa è stata già recepita dall'Italia nel 2003.

Sottolinea inoltre che il richiamo alla sentenza n. 162 del 2022 della Corte di giustizia dell'Unione europea contenuto nella proposta emendativa è inconferente in quanto tale sentenza è rivolta alla Lituania e non all'Italia e pertanto non può comportare obblighi conformativi nei confronti dell'ordinamento nazionale.

Dal punto di vista del merito, evidenzia la contrarietà del suo gruppo alla scelta di delegare al Governo un intervento legislativo che impatta su strumenti necessari per contrastare la criminalità organizzata e i fenomeni corruttivi.

Evidenzia, in particolare, come il Movimento 5 Stelle, da sempre schierato per il contrasto serio e rigoroso dei fenomeni corruttivi, non condivide l'impostazione della proposta emendativa in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Enrico Costa 3.01 (*vedi allegato 1*).

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

C. 1458 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 ottobre 2023.

Ciro MASCHIO (FDI), *presidente e relatore*, ricorda di aver svolto, in qualità di relatore, nella seduta di martedì 17 ottobre, la relazione introduttiva.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE condivide la proposta di parere formulata dal presidente e relatore.

Stefania ASCARI (M5S) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere, sottolineando come il Movimento 5 Stelle non condivida l'intero impianto del decreto-legge in esame che presenta numerosi profili di incostituzionalità.

Ricorda, quindi, che già durante l'esame del decreto-legge n. 20 del 2023, cosiddetto « decreto Cutro », il suo gruppo, aveva sollevato il medesimo rilievo per alcune norme e sottolinea come puntualmente esse non abbiano retto il vaglio della magistratura. Ritiene che anche in questo caso il provvedimento sia destinato ad essere dichiarato incostituzionale.

Elencando, quindi, alcune delle numerose criticità presenti nel testo, osserva come il provvedimento raddoppi la capienza delle strutture di accoglienza dei migranti nel caso di arrivi ravvicinati. Ritene che la carenza strutturale di personale negli uffici immigrazione non consenta l'attuazione di tale disposizione che invece crea enormi problemi agli addetti ai lavori.

Rileva inoltre come il decreto-legge non disponga nulla in merito alle caratteristiche che tali strutture di accoglienza debbono possedere per garantire il rispetto dei requisiti igienico sanitari e di dignità umana, nonostante all'interno delle stesse si conduca un'esistenza disumana che determina complessi disagi psicologici.

Segnala che all'interno delle strutture in discussione, prive di letti, i bagni e le cucine

insistono in un medesimo ambiente e che la situazione igienica è talmente precaria che spesso il cibo è contaminato da residui organici.

Osserva inoltre che le persone possono essere costrette all'interno di tali strutture per una durata fino a 180 giorni e che durante tale periodo esse sono private di ogni diritto, anche di quello di comunicazione costante con il proprio legale.

Evidenzia inoltre che, in assenza di accordi bilaterali con i Paesi di provenienza dei migranti, non potendosi provvedere al rimpatrio, questi ultimi rischiano di veder reiterata all'infinito la misura di detenzione amministrativa.

Sottolinea inoltre come attorno all'accoglienza dei migranti si sviluppino spesso fenomeni criminosi di sfruttamento, rammentando come lo stesso Salvatore Buzzi abbia affermato che il *business* dei migranti sia più redditizio di quello della droga.

Tra le ulteriori criticità del provvedimento richiama la disposizione che prevede la possibilità di collocare i minori ultra sedicenni nelle strutture dedicate ai maggiorenni. Reputa che tale norma sia in contrasto con il disposto dell'articolo 31 della Costituzione che protegge l'infanzia e la gioventù.

Osserva inoltre che il decreto-legge non prevede la conversione per i permessi di protezione già rilasciati che, una volta scaduti, determineranno uno stato di clandestinità sul territorio nazionale con il conseguente rischio di avvicinamento alla criminalità.

Ritene essere un paradosso la disposizione contenuta all'interno di un recente decreto del ministero dell'Interno che introduce la possibilità per alcune persone migranti arrivate in Italia di versare una « garanzia finanziaria » allo Stato, per evitare di essere collocati in centri di detenzione amministrativa e per rimanere di fatto in libertà.

Da ultimo, lamenta il taglio ai fondi stanziati per l'integrazione e a quelli per il supporto alle vittime di violenza e di tratta. In proposito, rammenta che presso la Commissione di merito in sede referente, il suo

gruppo ha presentato alcune proposte emendative volte a predisporre un percorso d'aiuto per le donne migranti che abbiano subito violenza e per assicurare il cambio del cognome alle vittime di induzione al matrimonio.

Auspica che almeno su tali rilevanti questioni la maggioranza possa manifestare un'apertura.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere sottolineando come Alternativa Verdi e Sinistra italiana non mancherà di evidenziare le numerose criticità contenute nel provvedimento nel corso del dibattito che si svolgerà in Assemblea.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del presidente e relatore riservandosi di illustrare le ragioni della posizione del Partito democratico nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione di merito nonché in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

C. 1406 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 ottobre 2023.

Ingrid BISA (LEGA), *relatrice*, formula sul provvedimento una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere la proposta della relatrice.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 3*).

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.

C. 752 Carloni.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 ottobre 2023.

Davide BELLOMO (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 4*).

Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere la proposta del relatore.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 4*).

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di

divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali.

C. 1324, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni XII e XIII).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 ottobre 2023.

Paolo PULCIANI (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in discussione (*vedi allegato 5*).

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 18 ottobre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 17.15.

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

C. 1294 Governo, C. 439 Bonetti, C. 603 Ascari, C. 1245 Ferrari e C. 1377 Polidori.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, rammenta che, a seguito della richiesta concordata in sede di Ufficio di Presidenza, l'avvio del provvedimento in Assemblea è stato posticipato a lunedì 23 ottobre 2023.

Ricorda che nella scorsa seduta, in qualità di relatore, insieme al rappresentante del Governo ha espresso le proposte di parere sulle proposte emendative comprese nel fascicolo, salvo che per le proposte di cui si è chiesto l'accantonamento: Ascari 8.1, Ferrari 10.2, Varchi 10.3, le proposte emendative riferite agli articoli 11 e 13, gli identici Ascari 14.030 e Dori 14.031, nonché gli articoli aggiuntivi Zan 14.033 e Dori 14.042.

Comunica che prima della seduta l'onorevole Gebhard ha ritirato gli emendamenti a sua prima firma 1.1, 5.06, 14.014, 14.015, 14.016, e che l'onorevole Gallo ha sottoscritto l'emendamento Gebhard 6.4.

Rivedendo, quindi, taluni pareri precedentemente espressi e esprimendo il parere su alcune delle proposte emendative accantonate, propone di accantonare l'emendamento Ghio 1.2 in vista di una sua riformulazione in identico testo all'emendamento Varchi 13.2, anch'esso riformulato, che deposita (*vedi allegato 6*).

Esprime parere favorevole sull'emendamento Semenzato 1.8.

Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Boldrini 5.02 e Ferrari 5.03 al fine di una loro riformulazione in identico testo.

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Ferrari 10.2 e Varchi 10.3, purché riformulati in identico testo (*vedi allegato 7*).

Esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti Varchi 11.1 e Serrac-

chiani 11.2, mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, delle proposte emendative Ascari 11.3, Polidori 11.01 e Ascari 11.02.

Invita quindi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Gianassi 13.1, Ascari 13.3, Semenzato 13.4 e Varchi 13.5. nonché dell'articolo aggiuntivo Forattini 13.02.

Rivedendo il parere precedentemente espresso, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Polidori 14.024.

Conferma l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Ascari 14.030, Dori 14.031 e Zan 14.033, precisando che sugli stessi vi è una condivisione da parte del relatore e del rappresentante del Governo ma che è necessaria una ulteriore valutazione sugli aspetti finanziari.

Modificando il parere precedentemente espresso, propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Zanella 14.040 e Dori 14.041, al fine di effettuare anche su tali proposte emendative una valutazione di natura finanziaria.

Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE esprime parere conforme a quello del relatore.

Valentina D'ORSO (M5S) sottoscrive, a nome del suo gruppo, l'emendamento Bonetti 1.8, nonché gli articoli aggiuntivi Boldrini 5.02 e Ferrari 5.03.

Devis DORI (AVS) sottoscrive a nome del suo gruppo gli articoli aggiuntivi Boldrini 5.02 e Ferrari 5.03.

Elena BONETTI (A-IV-RE) sottoscrive a nome del suo gruppo gli articoli aggiuntivi Boldrini 5.02 e Ferrari 5.03.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) chiede le ragioni dell'accantonamento dell'articoli aggiuntivi Boldrini 5.02 e Ferrari 5.03, sottolineando che, nelle riunioni informali che si sono svolte nella giornata odierna, aveva ricevuto assicurazioni in merito ad un accoglimento di tale proposte emendativa e che un'eventuale ipotesi di riformulazione fosse già disponibile.

Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE conferma la disponibilità del Governo ad accogliere tali proposte emendative e conferma altresì che è in corso un approfondimento volto alla loro riformulazione nei tempi più brevi possibili.

Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)-M) sottoscrive l'emendamento Ghebard 6.4.

Sara FERRARI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Ghebard 6.4.

Valentina D'ORSO (M5S) sottoscrive, a nome del suo gruppo, l'emendamento Ghebard 6.4.

Federico GIANASSI (PD-IDP) osserva che sull'emendamento Di Biase 6.2 il relatore ed il Governo hanno mantenuto l'invito al ritiro. Sottolinea come tale proposte emendativa verta su un tema sul quale si era registrata la disponibilità del relatore e del Governo, pertanto invita a valutarne l'accantonamento.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, rivedendo il parere precedentemente espresso, concorde il Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Di Biase 6.2.

Valentina D'ORSO (M5S) nel constatare il permanere dell'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Ascari 14.039, sottolinea come nel corso delle riunioni informali il rappresentante del Governo avesse affermato che su tale proposta emendativa era in corso una ulteriore valutazione.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, rivedendo il parere precedentemente espresso, concorde il Governo, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Ascari 14.039.

Elena BONETTI (A-IV-RE) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Zan 14.033.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, prende atto che l'onorevole Varchi e l'onorevole Semenzato hanno ritirato tutte le proposte emendative a loro prima firma sulle quale è stato formulato l'invito al ritiro e che

l'articolo aggiuntivo Ghira 3.01 è stato ritirato dalla proponente.

Valentina GHIO (PD-IDP) con riferimento all'emendamento a sua prima firma 1.2, sul quale il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole purché riformulato in identico testo con l'emendamento Varchi 13.2, sottolinea come le due proposte emendative vertono su argomenti, a suo avviso, non coincidenti. La proposta a sua prima firma, infatti, era volta a espungere dalla disciplina dell'ammonimento i reati di atti persecutori e di *revenge porn*, mentre la proposta Varchi 13.2 tratta di sospensione condizionale. Chiede quindi di conoscere per quale ragione degli argomenti così diversi siano stati inseriti in un'unica proposta di riformulazione.

Valentina D'ORSO (M5S) manifesta la medesima perplessità della collega Ghio sottolineando come non sia chiaro il legame tra l'ammonimento del questore e la sospensione condizionale della pena.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, nel riservarsi un ulteriore approfondimento, precisa che la discussione sull'emendamento Ghio 1.2. avverrà una volta giunti all'esame delle proposte emendative riferite all'art. 13, avendo presentato una proposta di riformulazione in identico testo di tale emendamento e della proposta emendativa Varchi 13.2.

Stefania ASCARI (M5S), intervenendo sull'emendamento Semenzato 1.3, sottoscritto dal suo gruppo, chiede al relatore e al rappresentante del Governo di rivedere il parere espresso.

Sottolinea infatti che tale proposta emendativa appare opportuna alla luce dell'entrata in vigore della cosiddetta « riforma Cartabia » che ha previsto la procedibilità a querela per i reati citati dalla proposta emendativa in esame, per i quali ribadisce essere necessario prevedere la procedibilità d'ufficio.

La Commissione respinge l'emendamento Semenzato 1.3 e approva l'emendamento Bonetti 1.8 (*vedi allegato 7*).

Devis DORI (AVS) illustra l'emendamento a sua firma 1.9 che, su suggerimento di alcuni auditi, precisa quale aumento di pena debba essere previsto per il delitto di cui all'articolo 612-*bis* (atti persecutori), nonché per i reati di cui agli articoli 609-*bis* (violenza sessuale) e 612-*ter* (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti), quando commessi da soggetto già ammonito.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Dori 1.9 e Bonetti 2.1.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, su richiesta dei proponenti e concorde il Governo dispone l'accantonamento degli emendamenti Gianassi 2.2, Varchi 2.3, Bonetti 2.4 e Varchi 2.5, per consentire ai proponenti di esaminare la proposta di riformulazione in identico testo delle citate proposte (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni dell'11 ottobre 2023*).

La Commissione approva l'emendamento Semenzato 3.2 (*vedi allegato 7*).

Stefania ASCARI (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo a sua firma 3.02, volto a modificare l'articolo 337-*bis* del codice civile concernente i provvedimenti del giudice in materia di affidamento e rapporti dei figli con i genitori.

Sottolinea che tale proposta emendativa, sulla quale chiede che il relatore e il rappresentante del Governo svolgano una ulteriore riflessione, introduce una norma « figliocentrica » che vuole dare voce ai bambini all'interno delle aule dei tribunali e che prevede che i minori non debbano essere obbligati a svolgere colloqui con il genitore non convivente quando è accertata la condotta violenta da parte di quest'ultimo.

Ritiene che tale proposta emendativa, predisposta su impulso dei magistrati e degli avvocati che si occupano di diritto minorile, introduca una norma di equilibrio volta a correggere una stortura che attualmente prevede che il minore sia costretto ad incontrare il genitore che ha commesso in sua pre-

senza atti violenti nei confronti dell'altro genitore, generalmente la madre.

Ritiene infatti che non sia possibile prevedere la bigenitorialità a tutti i costi, anche quando uno dei due genitori è stato condannato per violenza.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ascari 3.02.

Stefania ASCARI (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 4.1 che prevede che quando la misura cautelare abbia ad oggetto alcuno dei reati di cui all'articolo 132-bis, comma 1, lettera a) o lettera a-bis), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, la decisione del giudice debba avvenire senza ritardo.

Ritiene infatti che la locuzione « senza ritardo » sia più corretta rispetto alla previsione di termini rigidi che comunque hanno natura ordinatoria.

Sottolinea inoltre che la proposta emendativa tiene conto della realtà delle aule giudiziarie.

Simonetta MATONE (LEGA) ritiene che l'emendamento Ascari 4.1 sia superfluo sottolineando che il codice di procedura penale non prevede in nessun caso che il giudice possa intervenire « con ritardo ».

Stefania ASCARI (M5S) chiede di poter replicare alla collega Matone.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rammenta che la collega Ascari è già intervenuta nella discussione.

La Commissione respinge l'emendamento Ascari 4.1.

Elena BONETTI (A-IV-RE) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 5.1 proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Bonetti 5.1, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*) e respinge l'emendamento Bonetti 5.2.

Devis DORI (AVS) intervenendo sull'articolo aggiuntivo Ghirra 5.01, di cui è cofirmatario, comprende che le ragioni dell'invito al ritiro dello stesso potrebbero essere dettate dal fatto che parte del suo contenuto confluirà nella identica nuova formulazione, già preannunciata dal relatore, degli articoli aggiuntivi Boldrini 5.02 e Ferrari 5.03, che ha sottoscritto.

Insiste comunque affinché venga posta in votazione anche la proposta emendativa in esame, che è volta a prevedere la formazione continua dei giudici e dei magistrati civili e penali in materia di violenza di genere e che coinvolge in tale attività la Scuola superiore della magistratura.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Ghirra 5.01 che ritiene valido e preciso nella sua formulazione. Sottolinea quindi come il tema della formazione continua dei magistrati sia condiviso anche dal Movimento 5 Stelle che reputa anche opportuno il coinvolgimento della Scuola superiore della magistratura.

Simonetta MATONE (LEGA) sottolinea come il genere di corsi previsti dall'articolo aggiuntivo in discussione siano già attivi presso la Scuola superiore della magistratura.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ghirra 5.01.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Boldrini 5.02 e Ferrari 5.03, precedentemente accantonati, purché riformulati in identico testo che deposita (*vedi allegato 6*).

Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE esprime parere conforme a quello del relatore.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, per consentire a tutti i commissari e ai presentatori delle proposte emendative Boldrini 5.02 e Ferrari 5.03 di valutare il contenuto della proposta di riformulazione testé formulata,

propone che la Commissione prosegua con l'esame dell'articolo aggiuntivo Dori 5.04.

Devis DORI (AVS) osserva come anche gli articoli aggiuntivi a sua prima firma 5.04 e 5.05 intervengano sul tema della formazione prevedendo interventi di prevenzione e formazione e aggiornamento del personale operante nel settore e chiede al presidente di valutarne l'accantonamento.

Valentina D'ORSO (M5S) chiede una sospensione dei lavori della Commissione per consentire a tutti i commissari di valutare la portata della proposta di riformulazione in discussione, sottolineando come essa potrebbe influire anche sulla votazione degli articoli aggiuntivi Dori 5.04 e 5.05.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 17.55, riprende alle 18.

Sara FERRARI (PD-IDP) interviene per chiarire le ragioni per cui considera inaccettabile la riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 5.03. Rileva quindi che la sua proposta emendativa, analogamente a quelle presentate dai colleghi sul medesimo tema, prende le mosse dalle considerazioni svolte da tutti i soggetti auditi in merito al mancato funzionamento delle misure cautelari in ragione del deficit di competenze degli operatori della giustizia.

Nel recepire le richieste avanzate in sede di audizione, il suo articolo aggiuntivo nella formulazione originaria, stabilisce l'obbligo per lo Stato di « assicurare un'attività di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, a carattere obbligatorio, continuo e permanente, destinata agli operatori delle Forze di polizia e della polizia municipale, ai magistrati, al personale del settore giudiziario, al personale sanitario e socio-sanitario che possono entrare in contatto con le vittime medesime ». Aggiunge che le diverse proposte emendative sull'argomento, e in particolare quella a sua prima firma, individuano la necessità di puntare sulla prevenzione primaria, e non soltanto su quella se-

condaria, vale a dire su iniziative di ordine culturale ed educativo verso le nuove generazioni.

Evidenziando quindi che la riformulazione proposta si limita invece a riproporre ciò che è già previsto nel nostro ordinamento, fa presente che il tema della formazione continua ed obbligatoria di tutti gli operatori è per il Partito democratico un tema dirimente.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, prima di dare la parola ai colleghi che hanno chiesto di intervenire, avanza la proposta di mantenere accantonati gli identici articoli aggiuntivi Boldrini 5.02 e Ferrari 5.03 ai fini di una ulteriore valutazione della proposta di riformulazione testé depositata, proseguendo nel frattempo l'esame delle altre proposte emendative. Nell'invitare i colleghi a rinviare il dibattito in corso al momento in cui tali proposte emendative verranno riesaminate, dà la parola all'onorevole Serracchiani, pregandola di essere sintetica.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), nel dichiarare di non essere in grado di dimostrare la stessa capacità sintetica del relatore e del Governo che, con la riformulazione proposta, hanno ristretto in poche righe l'ampio intervento recato dalle proposte emendative in questione, richiama la disponibilità manifestata in più occasioni dal suo gruppo ad addivenire ad un testo condiviso.

Chiede quindi che la seduta della Commissione venga nuovamente sospesa in attesa dell'esito dell'ulteriore valutazione degli identici articoli aggiuntivi Boldrini 5.02 e Ferrari 5.03, sottolineando che per il suo gruppo il tema della formazione è dirimente, anche con riguardo alla prosecuzione dei lavori. Rammenta a tale proposito che la proposta emendativa Ghirra 5.01 è stata respinta nel presupposto che l'intervento da essa recato fosse assorbito dai successivi articoli aggiuntivi Boldrini 5.02 e Ferrari 5.03, per poi scoprire che la riformulazione avanzata si limita a poche righe. Richiama le trattative informali svoltesi nei giorni precedenti, nel corso delle quali il Partito democratico aveva dichiarato di ritenere essenziali le proposte emendative in oggetto rispetto alle quali maggioranza e Governo avevano garantito una

riformulazione condivisibile. Ritiene quindi che su tali basi il presidente non possa chiedere di proseguire i lavori della Commissione, in attesa di un'ulteriore valutazione degli articoli aggiuntivi Boldrini 5.02 e Ferrari 5.03.

Nel richiamare l'apprezzamento manifestato in più occasioni dalla stessa Presidente del Consiglio per il lavoro svolto nella scorsa legislatura dalla Commissione sul femminicidio, fa presente che tale Commissione considerava dirimente la formazione degli operatori, sottolineando come non ci si possa accontentare di una riformulazione che si limita a ribadire un principio sul quale non si può che essere d'accordo, senza risolvere la questione della formazione di tutti gli operatori che entrano in contatto con le donne vittime di violenza.

Ribadisce che per il Partito democratico la sospensione della seduta in attesa di un'eventuale nuova riformulazione è dirimente per la prosecuzione dell'esame.

Devis DORI (AVS) ribadisce la richiesta di accantonamento degli articoli aggiuntivi a sua prima firma 5.04 e 5.05 che intervengono sul medesimo argomento degli identici articoli aggiuntivi Boldrini 5.02 e Ferrari 5.03.

Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, nel sottolineare che le proposte emendative in questione afferiscono alle competenze di più Ministeri, rammenta quindi che su tali articoli aggiuntivi nel loro testo originario il Ministero della Giustizia aveva espresso una valutazione tendenzialmente favorevole, fermo restando la necessità di confrontarsi con le valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla copertura di eventuali oneri. Si chiede se potrebbe comunque essere utile allo scopo comune procedere all'approvazione degli articoli aggiuntivi come originariamente proposti ma nella consapevolezza che su di essi non si è registrato finora il nulla osta del Ministero dell'Economia.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), fa presente che ove si aderisse all'ipotesi prospettata dal Sottosegretario, gli articoli ag-

giuntivi in questione, pur approvati in Commissione, rischierebbero con tutta probabilità di essere oggetto di una condizione depressiva ai sensi dell'art. 81 della Costituzione formulata nel parere della Commissione Bilancio. Ribadisce quindi la richiesta a maggioranza e Governo di prendersi il tempo necessario per ogni utile approfondimento.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara che è determinante per la prosecuzione dei lavori comprendere quale sia sulla questione della formazione l'atteggiamento di maggioranza e Governo.

Elena BONETTI (A-IV-RE), nell'associarsi alle richieste avanzate dalle colleghe delle altre opposizioni, ribadisce che le proposte emendative in questione hanno tenuto conto delle considerazioni svolte dagli auditi, richiamando in particolare con riguardo alla misura del « fermo » le valutazioni di esponenti delle forze dell'ordine e della magistratura in ordine all'insufficienza del quadro protettivo. Richiama quindi i contenuti della relazione approvata all'unanimità dalla Commissione sul femminicidio, in cui si sottolinea come l'insufficiente formazione di magistrati e forze dell'ordine abbia comportato un'inadeguata protezione delle vittime. Nel ricordare gli obblighi in materia di percorsi formativi in capo al Governo a seguito del piano adottato nella scorsa legislatura, ritiene che nell'occasione attuale si stia facendo un passo indietro.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, fa presente di aver voluto mettere a disposizione dei colleghi il prima possibile il testo della proposta di riformulazione degli identici articoli aggiuntivi Boldrini 5.02 e Ferrari 5.03, proprio per consentire ai presentatori di valutarne il contenuto e di provvedere eventualmente ad una sua revisione al fine di recepire nel migliore dei modi possibili le intese raggiunte nel corso dei confronti informali.

Propone quindi di mantenere accantonati gli identici articoli aggiuntivi Boldrini 5.02 e Ferrari 5.03 e di accantonare i successivi articoli aggiuntivi Dori 5.04 e 5.05, di analogo contenuto.

Manifesta l'intenzione di proseguire l'esame del provvedimento, ritenendo che non si possa pretendere di bloccare i lavori della Commissione, soprattutto in relazione ad un provvedimento così importante e già calendarizzato in Assemblea. Considera sbagliato modificare l'atteggiamento collaborativo finora mantenuto da tutti i gruppi nell'esame del provvedimento, rilevando che ciò non appare giustificato anche alla luce della disponibilità manifestata da maggioranza e Governo.

Aggiunge che, in ragione dell'urgenza del provvedimento deliberata in sede di Conferenza dei presidenti dei gruppi, il termine fissato per domani per il conferimento del mandato al relatore resta valido. Nel ribadire l'intenzione di mantenere accantonati gli identici articoli aggiuntivi Boldrini 5.02 e Ferrari 5.03 e di accantonare anche gli articoli aggiuntivi Dori 5.04 e 5.05, ai fini di una rivalutazione della proposta di riformulazione, ritiene opportuno proseguire con i lavori della Commissione.

Federico GIANASSI (PD-IDP) ricorda la disponibilità manifestata in più occasioni dal Partito democratico e dagli esponenti delle altre opposizioni a dare il proprio contributo al miglioramento del testo nell'interesse del Paese, sottolineando come le proposte emendative in questione non costituiscano una bandiera, essendo in gioco la vita di tante donne.

Nel comprendere le esigenze di concludere rapidamente l'esame del provvedimento, fa presente che è in atto il confronto su proposte emendative presentate oltre dieci giorni fa e rispetto alle quali Governo e maggioranza avevano manifestato la propria apertura nel corso delle interlocuzioni informali. Nel rammentare che gli identici articoli aggiuntivi Boldrini 5.02 e Ferrari 5.03 affrontano il tema della formazione per tutti i soggetti che entrano in contatto con le donne vittime di violenza, ritiene che la riformulazione proposta, svilendo un punto ritenuto molto importante per il Partito democratico, si qualifichi piuttosto come una chiusura.

Nel ritenere che non si possa perdere l'occasione attuale per affrontare in modo adeguato un tema decisivo, chiede che la seduta venga sospesa al fine di avere le necessarie

garanzie di una riformulazione coerente con le proposte originarie. Fa presente che in assenza di tali garanzie, il suo gruppo assumerà un diverso atteggiamento.

Maria Carolina VARCHI (FDI) dichiara di essersi fatta promotrice di un'ampia convergenza sul provvedimento in esame e tuttavia di non comprendere lo spirito che muove le opposizioni. Sottolinea quindi la grande apertura manifestata da maggioranza e Governo, rammentando come analogo atteggiamento a parti inverse non si sia verificato nella scorsa legislatura, in particolare con riguardo all'esame del cosiddetto codice rosso.

Nel dichiarare la propria disponibilità a lavorare proficuamente nei prossimi giorni, non comprende se le opposizioni abbiano orientato un loro atteggiamento al principio secondo cui o vengono accolte tutte le loro proposte oppure si fermano i lavori della Commissione. Se così fosse si dovrebbe qualificare il loro atteggiamento come ostruzionistico. Aggiunge sull'argomento specifico come non vi sia un solo ordine professionale o albo che non abbia inserito il contrasto alla violenza di genere nella propria offerta formativa, circostanza che fa comprendere l'importanza della formazione, ma che nello stesso tempo suggerisce come non si debba partire da zero.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) ricorda a tutti che vigono ancora nel nostro Paese le regole della democrazia parlamentare e invita quindi il presidente a tutelare il più possibile le prerogative dell'organo che rappresenta.

Ribadisce che il Partito democratico ha manifestato in più occasioni, anche pubbliche, oltre che nel corso della Conferenza dei presidenti dei gruppi che ne ha deliberato l'urgenza, la propria disponibilità a concludere rapidamente l'esame del provvedimento, avanzando nel contempo una precisa richiesta. Nel manifestare la convinzione che il provvedimento in esame costituisca un patrimonio comune, fa presente che maggioranza e Governo hanno avuto tutto il tempo per valutare le proposte delle opposizioni.

Richiamate le considerazioni degli auditi in ordine alla necessità di un intervento in

favore della formazione di tutti gli operatori che entrano in contatto con le donne vittime di violenza, fa presente che le proposte emendative del suo gruppo mirano al rafforzamento di tale formazione, partendo dal presupposto che l'offerta attuale sia carente ma non certamente inesistente.

Dichiara quindi di ritenere inaccettabile l'accusa formulata dalla collega Varchi di ostruzionismo né con riguardo ad oggi né con riguardo all'esame della legge sul cosiddetto codice rosso nella scorsa legislatura.

Rammenta a tale proposito che il suo gruppo in quell'occasione si astenne dalla votazione finale, pur avendo contribuito al miglioramento del testo con diverse proposte emendative.

Sottolinea che a suo parere il presidente e relatore dovrebbe riflettere sulla proposta di riformulazione avanzata, evidenziando come sul tema si concentrino le richieste di tutte le opposizioni oltre che di tutte le associazioni del settore, le quali tra l'altro hanno dato un importante contributo alla stesura del testo.

Richiama quindi le affermazioni della Presidente Meloni in ordine all'importanza della prevenzione, ricordando come già in occasione della illustrazione delle linee guida del Governo abbia fatto riferimento alla necessità di recuperare il lavoro della Commissione sul femminicidio della scorsa legislatura. Pertanto chiede al presidente di consentire anche alle opposizioni di dare il proprio contributo, attendendo la nuova proposta di riformulazione degli identici articoli aggiuntivi Boldrini 5.02 e Ferrari 5.03.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, nel ritenere del tutto infondate le critiche della collega Serracchiani con riguardo al modo con cui assolve ai propri doveri istituzionali, fa presente che nel corso della sua presidenza ha sempre agito secondo correttezza istituzionale, difendendo le prerogative di tutti i commissari, inclusi quelli di opposizione.

Osserva come il tempestivo deposito del testo della riformulazione degli articoli aggiuntivi Boldrini 5.02 e Ferrari 5.03 sia stata ispirata proprio da un approccio collaborativo. Infatti, appurato che non vi era convergenza sulla proposta in questione, si è impegnato a promuovere l'individuazione

di una nuova proposta di riformulazione, sulla quale auspica si possa registrare una maggiore convergenza. Evidenzia come l'apertura manifestata non possa tuttavia spingersi sino a determinare la sospensione dei lavori della Commissione.

Valentina D'ORSO (M5S) sottolinea come gli articoli aggiuntivi in materia di formazione non siano affatto superflui in quanto non tutti i soggetti che entrano in contatto con vittime di violenza domestica sono destinatari di iniziative di formazione obbligatoria. Richiama al riguardo la formazione degli avvocati, che non contempla tra le materie cui sono ricollegati crediti formativi obbligatori quella relativa al contrasto alla violenza domestica.

Devis DORI (AVS) ritiene possibile addivenire a una proposta di riformulazione condivisa e sottolinea la necessità di proseguire i lavori della Commissione con uno spirito costruttivo.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, dispone la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 18.40, riprende alle 19.30.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, facendo seguito a quanto annunciato, alla luce delle interlocuzioni informali con i gruppi di opposizione, ritira la proposta di riformulazione degli articoli aggiuntivi Boldrini 5.02 e Ferrari 5.03 che restano quindi accantonati, unitamente agli articoli aggiuntivi Dori 5.04 e 5.05, al fine di trovare una nuova proposta di formulazione su cui si possa registrare maggiore condivisione da parte di tutti i gruppi.

Valentina D'ORSO (M5S) intervenendo sull'emendamento Gianassi 6.1, sottolinea come esso recepisca i contenuti emersi durante le audizioni delle componenti dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne, che con riferimento all'istituto dell'incidente probatorio hanno evidenziato quale elemento di criticità l'eccessiva discrezionalità del giudice nell'ac-

cogliere la relativa istanza. Nei procedimenti relativi a delitti riconducibili alla violenza domestica ciò espone la vittima al rischio di vittimizzazione secondaria. Fa inoltre presente che la proposta emendativa a sua prima firma 9.01, pur avendo un contenuto più circoscritto, mira – al pari dell'emendamento Gianassi 6.1 – a restituire centralità all'istituto dell'incidente probatorio quale strumento di tutela della vittima. Dichiaro quindi il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 6.1.

Devis DORI (AVS) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Gebhard 6.4.

Michela DI BIASE (PD-IDP) nel dichiarare di sottoscrivere, anche a nome del suo gruppo, l'emendamento Gebhard 6.4, evidenzia come l'emendamento a sua prima firma 6.2 ne condivida l'obiettivo, pur prevedendo quest'ultimo termini più stringenti per la decisione del giudice sulla richiesta di applicazione di misure cautelari.

La Commissione approva l'emendamento Gebhard 6.4 (*vedi allegato 7*) e respinge l'emendamento Lacarra 6.5.

Stefania ASCARI (M5S) intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 6.01, sottolinea come esso sia sorretto da una duplice finalità. In primo luogo, mira ad assicurare che il magistrato provveda direttamente all'ascolto del minore. Rileva come, a suo avviso, la prassi di delegare ad esperti tale adempimento possa comportare una pericolosa inversione dei ruoli, in quanto troppo spesso gli organi giudicanti si limitano a « convalidare » le relazioni degli esperti – che spesso non sono adeguatamente formati –, le quali diventano vere e proprie sentenze. Inoltre, la proposta emendativa è finalizzata ad evitare che ove la vittima dei reati di violenza domestica sia già stata sentita dalla polizia giudiziaria, questa sia costretta, a distanza di pochi giorni, a ripetere le medesime dichiarazioni dinanzi al pubblico ministero.

Infine, richiamando l'intervento critico della collega Matone svolto in precedenza sul punto, evidenzia come la mancanza di tempestività dell'intervento delle autorità investite di denunce di episodi di violenza rappresenti una problematica con conseguenze gravissime, come attestato dai drammatici e ancora troppo numerosi episodi di cronaca.

Al riguardo, richiama altresì le pronunce Ozman contro Regno Unito e Kurt contro Austria, in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha delineato la portata degli obblighi preventivi di protezione che gravano sugli Stati, che comprendono quello di attivarsi prontamente a fronte di un rischio grave e imminente per la vittima.

Anche alla luce di tale giurisprudenza, ritiene necessario prevedere che l'autorità giudiziaria agisca senza ritardo, sottolineando come tale locuzione sia già contemplata nel codice di procedura penale, con riferimento all'acquisizione della notizia di reato di cui all'articolo 347.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo Ascari 6.01, l'emendamento Dori 9.1 e l'articolo aggiuntivo D'Orso 9.01.

Stefania ASCARI (M5S) intervenendo sulla proposta emendativa a sua prima firma 9.02, sottolinea come tutti gli auditi abbiano rilevato l'importanza della misura del fermo ai fini del contrasto alla violenza di genere. Rileva infatti che si tratta di una misura particolarmente efficace in termini di prevenzione, in quanto può essere adottata a prescindere dalla sussistenza del pericolo di fuga e dei casi di flagranza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Ascari 9.02 e Bonetti 9.03.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) preliminarmente ringrazia il presidente per aver aderito alla richiesta di ritirare la proposta di formulazione presentata sugli articoli aggiuntivi 5.02 e 5.03 ai fini della presentazione di un testo ampiamente condiviso.

Intervenendo sulla proposta emendativa a sua prima firma 9.04, evidenzia come il fermo di indiziato di delitto sia fondamentale ai fini della prevenzione di *escalation* di violenza. Preannuncia quindi che, ove la Commissione respinga l'emendamento, lo ripresenterà in Assemblea.

Elena BONETTI (A-IV-RE) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Serracchiani 9.04. Ritene che tale proposta emendativa non susciti le perplessità sollevate dal Governo con riferimento alla proposta a sua prima firma 9.03, in quanto non modifica la disciplina generale dell'istituto del fermo di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale, ma inserisce un nuovo articolo 384-*bis*, recante una disciplina speciale.

Sottolinea come il fermo sia una misura di prevenzione e non di repressione. Auspica quindi si possa aprire un'ulteriore riflessione sulla proposta, come accaduto in passato in relazione all'istituto della sorveglianza dinamica.

Conclusivamente, rileva come l'intervento risulti ancora più urgente alla luce dei recenti fatti di cronaca, che rivelano come non sempre la misura del braccialletto elettronico sia sufficiente ai fini della prevenzione degli episodi di violenza sulle donne.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Serracchiani 9.04, rilevando, analogamente alla collega Bonetti, come esso introduca una disciplina speciale del fermo, giustificata dalle peculiarità del fenomeno che intende contrastare. Rammenta altresì che, nel corso delle audizioni, le componenti dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne lo hanno definito come un vero e proprio strumento salvavita. Preannuncia quindi che, ove la Commissione respinga l'emendamento, lo ripresenterà in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Serracchiani 9.04 e l'emendamento Gianassi 10.1.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, nel rammentare che il parere sugli emendamenti Ferrari 10.2 e Varchi 10.3 è favorevole, subordinatamente alla loro riformulazione in identico testo, chiede ai proponenti se accolgono la riformulazione.

Maria Carolina VARCHI (FDI) accetta la riformulazione del suo emendamento 10.3.

Sara FERRARI (PD-IDP) dichiara di accettare la riformulazione dell'emendamento 10.2, a sua prima firma, in quanto il testo proposto, pur molto ridotto nella portata normativa rispetto alla formulazione originale, rappresenta comunque un passo in avanti. Evidenzia come il relatore abbia accolto solo la parte di emendamento che presentava elementi di similitudine con il testo proposto dall'onorevole Varchi e ritiene che dunque ci si debba accontentare del minimo sindacale.

Ritiene infatti grave che il relatore e il Governo non abbiano accolto la parte del suo emendamento che consentiva al giudice l'applicazione di misure cautelari più severe, anche di custodia in carcere, dinanzi al rifiuto dell'imputato di sottoporsi al controllo mediante strumenti elettronici e che abbiano respinto anche la parte dell'emendamento relativa all'imposizione di un obbligo di pagamento periodico di un assegno da parte dell'indagato destinatario di una misura di allontanamento. In conclusione afferma che la riformulazione consente un minimo passo in avanti, ma non elimina il rammarico per le restanti misure non accolte.

Elena BONETTI (A-IV-RE) chiede di sottoscrivere l'emendamento Ferrari 10.2.

Valentina D'ORSO (M5S) chiede di sottoscrivere l'emendamento Ferrari 10.2.

La Commissione approva gli emendamenti Ferrari 10.2 e Varchi 10.3, come riformulati in identico testo (*vedi allegato 7*) e, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonetti 10.4 e Ascari 10.5.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Brambilla 10.6 è stato ritirato.

La Commissione approva gli identici emendamenti Varchi 11.1 e Serracchiani 11.2 (*vedi allegato 7*) e respinge l'emendamento Ascari 11.3.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, ricorda che la proposta emendativa Polidori 11.01 è stata ritirata, così come tutte le proposte emendative a prima firma dell'onorevole Polidori per le quali è stato formulato un invito al ritiro.

Stefania ASCARI (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo 11.02, del quale è prima firmataria, volto a consentire al pubblico ministero che procede per un delitto di violenza nei confronti delle donne di chiedere, su istanza di parte, il sequestro conservativo dei beni del presunto autore del reato, quando vi è fondata ragione che si disperdano le garanzie del risarcimento danni. Ricordando come il Governo si sia dichiarato paladino della lotta alla violenza economica, dichiara di non comprendere le ragioni del parere contrario, visto che la proposta – della quale preannuncia la riproposizione in Assemblea – è volta a tutelare economicamente la vittima del reato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ascari 11.02.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) interviene per illustrare l'emendamento a sua prima firma 12.2, volto a modificare l'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale relativo all'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Ricorda come già in passato la disposizione sia stata modificata al fine di prevedere l'obbligo di comunicazione della conclusione delle indagini anche alle vittime dei reati di maltrattamenti e di atti persecutori, e fa presente che l'emendamento in esame è diretto a integrare tale catalogo di reati includendovi ulteriori fattispecie che possono essere commesse in danno delle donne, come alcuni

reati di violenza sessuale, di tratta di persone e di pedopornografia.

Sara FERRARI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Cafiero De Raho 12.2, ricordando come nel corso delle audizioni sia stata sottolineata l'importanza di tenere sempre aggiornata la vittima sul percorso processuale, anche al fine di consentirle di acquisire ogni informazione utile a proteggersi. Evidenzia come le informazioni alla persona offesa non abbiano un costo, ma possano salvarle la vita.

Devis DORI (AVS) chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento Cafiero De Raho 12.2.

La Commissione respinge l'emendamento Cafiero De Raho 12.2.

Valentina D'ORSO (M5S) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Ghio 12.03, evidenziando come sia volto a tutelare maggiormente la persona offesa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Ghio 12.03 e l'emendamento Gianassi 13.1.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, ricorda che l'emendamento Varchi 13.2, riformulato in identico testo all'emendamento 1.2 Ghio resta accantonato (*vedi allegato 6*).

Stefania ASCARI (M5S) illustrando il proprio emendamento 13.3 sottolinea l'importanza di una previsione volta a conservare l'efficacia delle misure cautelari non detentive anche a seguito di sospensione condizionale della pena, fintanto che non si conclude positivamente il percorso di recupero. Rammenta che un intervento normativo in tal senso è stato auspicato anche nel corso delle audizioni, anche per i lunghissimi tempi che richiede il percorso di recupero.

Valentina D'ORSO (M5S) sottolinea come l'emendamento Ascari 13.3 presenti finalità analoghe all'emendamento Varchi 13.2,

che resta accantonato, e chiede dunque alla presidenza di voler considerare un accantonamento anche dell'emendamento Ascari in vista della possibile riformulazione di entrambi in identico testo.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, ritenendo che l'emendamento Ascari 13.3 abbia un'oggetto ben diverso da quello dell'emendamento Varchi 13.2, non accoglie la richiesta di accantonamento avanzata dall'onorevole D'Orso.

La Commissione respinge l'emendamento Ascari 13.3.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, ricorda che gli emendamenti Semenzato 13.4 e Varchi 13.5 sono stati ritirati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte emendative Forattini 13.02, Ascari 14.1 e 14.01.

Stefania ASCARI (M5S) intervenendo per illustrare l'articolo aggiuntivo 14.02, a sua prima firma, rileva come il tema della modifica dell'articolo 266 del codice di procedura penale, al fine di estendere il catalogo dei reati per i quali sono possibili le intercettazioni, includendovi ulteriori delitti di violenza sessuale e pedopornografici, sia stato recentemente oggetto di un ordine del giorno in Assemblea accolto dal Governo. Ritenendo contraddittorio che ora la maggioranza esprima contrarietà a tale intervento sul codice di procedura, chiede di accantonare la proposta emendativa, dichiarandosi favorevole ad una sua eventuale riformulazione.

Davide BELLOMO (LEGA) si associa alla richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Ascari 14.02.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, concorde il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Ascari 14.02.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Ascari 14.03 e 14.04.

Stefania ASCARI (M5S) interviene sull'articolo aggiuntivo 14.05, del quale è prima firmataria, per sottolineare come si tratti di una norma che, non comportando oneri, ha una valenza fortissima, intervenendo sul terreno culturale del linguaggio del codice penale.

Ricorda infatti come nel codice penale la parola « uomo » sia utilizzata solo dai tre articoli che puniscono l'omicidio volontario, l'omicidio colposo e l'omicidio preterintenzionale, che fanno tutti riferimento alla morte di un uomo, e propone in tutti questi casi di sostituire alla parola « uomo » la parola « persona », applicando anche al linguaggio del codice un principio di parità di genere.

Ritiene che attraverso una così piccola modifica sarebbe infatti possibile combattere il sessismo, gli stereotipi, i pregiudizi, il maschilismo e il patriarcato sociale che ancora oggi permeano la cultura di molti giudici. Riportando i passi di alcune recenti sentenze relative a casi di violenza sessuale, nelle quali i giudici si sarebbero soffermati sulle caratteristiche fisiche delle vittime, avrebbero sminuito atti di violenza producendo una vittimizzazione secondaria, definisce tali pronunce retrograde e intrise di sessismo, e ricorda che si tratti di pronunce sempre più spesso destinate a determinare la condanna del nostro Paese dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Invita in conclusione a considerare l'importanza culturale di quella che appare come una semplice modifica lessicale.

Devis DORI (AVS) chiede di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Ascari 14.05.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) chiede di aggiungere anche la sua firma all'articolo aggiuntivo Ascari 14.05.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Ascari 14.05 e 14.06 nonché Boldrini 14.07.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara l'astensione del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Boldrini 14.08 in quanto ritiene che la descrizione minuziosa del contenuto del consenso prevista al comma 2 dell'articolo aggiuntivo in esame potrebbe rendere più difficoltosa la verifica del consenso stesso.

Sottolineando come comunque il suo gruppo sia particolarmente sensibile al tema oggetto della proposta emendativa, preannuncia la presentazione in Assemblea di un emendamento vertente sul medesimo argomento dalla formulazione più snella.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) comprende le perplessità della collega D'Orso ma sottolinea come il suo gruppo, con la proposta emendativa in discussione, intendesse portare all'attenzione del Parlamento il tema del consenso. Per tale ragione preannuncia la ripresentazione dell'articolo aggiuntivo, eventualmente valutandone un affinamento del testo, anche per l'esame in Assemblea.

Simonetta MATONE (LEGA) ritiene che il testo dell'articolo aggiuntivo Boldrini 14.08, nella sua attuale formulazione, sia suscettibile di dare adito a molteplici interpretazioni e pertanto possa risultare finanche pericoloso.

Sottolinea in particolare come spesso, durante una violenza sessuale, la vittima sia talmente terrorizzata da non riuscire a manifestare alcuna emozione.

Dichiara quindi il suo voto convintamente contrario alla proposta emendativa in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Boldrini 14.08 e Ghirra 14.09.

Stefania ASCARI (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo a sua firma 14.010, relativo alla censura della posta per i detenuti sottoposti al regime del 41-bis.

Precisa che il tema è stato affrontato già nella precedente legislatura in Commissione antimafia dove è emerso che spesso i detenuti per reati di violenza sessuale e di

stalking continuano incessantemente a inviare dal carcere comunicazioni alle loro vittime.

Ritiene tale circostanza inaccettabile e sottolinea come la proposta emendativa in discussione sia volta a evitare che le vittime di tali reati continuino a ricevere messaggi di vessazione anche quando chi le ha perseguitate è stato condannato.

Per tale ragione, preannuncia la ripresentazione dell'articolo aggiuntivo in discussione ai fini dell'esame in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Ascari 14.010 e Ravetto 14.011.

Stefania ASCARI (M5S) chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 14.012, anche ai fini di una sua eventuale riformulazione, sottolineando come l'approvazione di tale proposta sia necessaria per contrastare il fenomeno della violenza di genere.

Ritiene, infatti, che nessuna legge potrà mai fermare tale odioso fenomeno se non si introduce anche un percorso costante e continuativo – sin dai banchi di scuola – di educazione al rispetto di sé stessi e degli altri, e se non si offrano gli strumenti per la gestione del rifiuto e dei sentimenti di rabbia e gelosia.

Per uscire dal circuito della violenza è infatti necessario smontare la cultura interiorizzata del patriarcato sociale.

Devis DORI (AVS) intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea che risultano accantonate ancora oltre 20 proposte emendative, riferite a tematiche particolarmente delicate. Chiede che la Commissione aggiorni i propri lavori a domani mattina, per consentire ai gruppi di individuare un punto di caduta comune su tali argomenti.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, propone di proseguire ad esaminare le proposte emendative sulle quali è stato già espresso un parere favorevole e, terminato tale esame, di sospendere i lavori per verificare se sussistano o meno le condizioni per proseguire la seduta nella giornata

odierna o se non sia più opportuno rinviare il seguito dell'esame delle proposte accantonate a domani mattina.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) osserva che la Commissione sta affrontando con molta rapidità temi particolarmente delicati. Sottolinea quindi che, grazie al dialogo tra i gruppi, si è operata una sintesi proficua. Propone pertanto di terminare i lavori della giornata odierna e di rinviare il seguito dell'esame a domani mattina, certa che sarà possibile concludere i lavori entro le ore 10.30. Tale organizzazione dei lavori consentirebbe di valutare ancora i temi non risolti e di individuare una soluzione condivisibile da tutti.

Ritiene infatti che, dopo il confronto franco e proficuo che si è svolto in Commissione e per le vie brevi, la soluzione degli ultimi nodi da sciogliere consentirebbe un miglior approdo del provvedimento in Aula.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, prende atto dell'impegno a concludere l'esame delle proposte emendative entro le ore 10.30, ma precisa che il mandato al relatore non potrà verosimilmente essere conferito prima delle ore 12 in quanto, una volta terminato l'esame degli emendamenti, il testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati, dovrà essere trasmesso alla Commissione Affari Costituzionali che dovrà esprimere il proprio parere.

Propone che la Commissione proceda alla votazione delle ultime proposte emendative sulle quali è stato proposto parere favorevole purché riformulate e di accantonare le restanti proposte non ancora esaminate sulle quali è stato formulato un invito al ritiro.

Preso atto che non vi sono obiezioni, dispone quindi che sono o restano accantonati gli articoli aggiuntivi Ascari 14.012, Ghirra 14.013, Zanella 14.017, Ascari 14.018, Ghirra 14.019, Zanella 14.022, Polidori 14.024, gli identici Ascari 14.030 e Dori 14.031, Zan 14.033, Ascari 14.036, 14.038 e 14.039, nonché gli articoli aggiuntivi Zanella 14.040 e Dori 14.041 e 14.042, nonché infine Di Biase 15.1

Ingrid BISA (LEGA) sottolinea che l'articolo aggiuntivo Ravetto 14.011, che la Commissione ha respinto, verteva sulla medesima materia oggetto delle altre proposte accantonate. Chiede pertanto che ne venga revocata la votazione, ai fini di un suo accantonamento.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, preso atto della volontà unanime dei gruppi, revoca la votazione dell'articolo aggiuntivo Ravetto 14.011 e ne dispone l'accantonamento.

Avverte quindi che è stata accettata rispettivamente dai presentatori degli articoli aggiuntivi Dori 14.020 e Ascari 14.021 la riformulazione delle loro proposte emendative in identico testo.

La Commissione approva gli articoli aggiuntivi Dori 14.020 e Ascari 14.021, come riformulati in identico testo (*vedi allegato 7*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che i presentatori degli articoli aggiuntivi Patriarca 14.027 e Forattini 14.028 hanno rispettivamente accettato la riformulazione delle loro proposte emendative in identico testo.

Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)-M) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Patriarca 14.027.

Stefania ASCARI (M5S), a nome del suo gruppo, sottoscrive l'articolo aggiuntivo Forattini 14.028.

La Commissione approva gli articoli aggiuntivi Patriarca 14.027 e Forattini 14.028, come riformulati in identico testo (*vedi allegato 7*).

Maria Carolina VARCHI (FDI) precisa che il suo gruppo è disponibile a rinviare il seguito dell'esame alla giornata di domani purché vi siano rassicurazioni in ordine alla speditezza dei lavori. Evidenzia infatti la necessità di una celere trasmissione del testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati, alla I Com-

missione, che deve esprimere il proprio parere.

Ciro MASCHIO, *presidente*, preso quindi atto del consenso unanime dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che convoca per domani, 19 ottobre, alle ore 9.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione del reato.

C. 893 Pittalis, C. 745 Enrico Costa e C. 1036 Maschio – Rell. Costa e Pellicini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 giugno 2023

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il provvedimento figura nel calendario dell'Assemblea a partire dalla seduta antimeridiana di venerdì 27 ottobre.

Comunica che, con riguardo al testo base adottato nella seduta del 28 settembre 2023, alla scadenza del termine sono state presentate 66 proposte emendative (*vedi allegato 8*).

Con riguardo ai profili di ammissibilità ricordo che l'articolo 89, comma 1, del Regolamento, riserva al presidente il compito di dichiarare inammissibili gli emendamenti e articoli aggiuntivi che siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione.

A tal proposito precisa di aver preso in considerazione l'ambito materiale del progetto di legge adottato come testo base, come integrato dalle proposte di legge che sono state ad esso abbinate, che recano comunque un contenuto puntuale in materia di prescrizione. Alla luce dei suddetti

criteri del richiamato articolo 89 del regolamento, la presidenza ritiene inammissibili le seguenti 6 proposte emendative:

D'Orso 1.41, che modifica le parole « in ogni caso » con « laddove », recando una modifica meramente formale;

gli analoghi articoli aggiuntivi Giuliano 2.03, Giuliano 2.04, Giuliano 2.05, in quanto incongrui perché, oltre a subordinare l'efficacia delle disposizioni della legge a un evento condizionale incerto nell'*an* e nel quando – ovvero il preventivo rafforzamento dell'organico della magistratura entro il 2024 – rimettono la realizzazione della condizione pressoché integralmente al Governo, con ciò attribuendo sostanzialmente a quest'ultimo la decisione finale sulla efficacia della legge e, con essa, sulla produzione di effetti della deliberazione parlamentare, che potrebbe in ipotesi risultare del tutto vanificata ove appunto la condizione non si realizzi;

Gebhard 2.06, che modifica gli articoli del codice di procedura penale in materia di misure cautelari;

D'Alfonso 2.07, che prevede misure in materia di obbligo di formazione continua delle forze di Polizia, della Guardia di finanza dell'Arma dei carabinieri e della Polizia penitenziaria nonché norme per la continenza linguistica.

Fissa quindi il termine per eventuali richieste di riesame, a venerdì 20 ottobre 2023, alle ore 13.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 21.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. Emendamenti C. 1342 Governo.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,
esaminato l'articolo aggiuntivo 3.01
Enrico Costa, presentato presso la XIV Commissione,
esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 2

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo.**PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 1) aggiorna un richiamo normativo riguardante le misure di prevenzione;

l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 3 richiama l'applicazione dell'articolo 13, comma 3 del Testo Unico sull'immigrazione concernente i termini di rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria, nel caso in cui lo straniero sia sottoposto a procedimento penale e non si trovi in stato di custodia cautelare in carcere e dispone in merito; inoltre, si dispone che, mentre in caso di espulsione per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, si possa ricorrere davanti al giudice amministrativo, in caso di espulsione per gravi motivi di pubblica sicurezza è competente alla trattazione del ricorso l'autorità giudiziaria ordinaria e le relative controversie sono regolate dall'articolo 17 del decreto legislativo, n. 150 del 2011;

l'articolo 1, comma 1, lettera *c*), numero 1) estende la possibilità dell'espulsione dello straniero anche ai casi in cui quest'ultimo sia destinatario di una delle misure amministrative di sicurezza di cui al Titolo VIII del codice penale; in tali casi l'espulsione è disposta ai sensi dell'articolo 200, quarto comma, del codice penale e, con riguardo alla procedura si prevede che il questore richieda il preventivo nulla osta

al magistrato di sorveglianza che ha adottato la misura;

l'articolo 1, comma 1, lettera *e*) prevede che lo straniero non comunitario che sia stato espulso – parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale – non sia automaticamente autorizzato dal questore a rientrare in Italia potendo il questore negare l'autorizzazione in particolari circostanze con provvedimento cui può essere proposta opposizione al giudice davanti al quale pende il procedimento penale;

l'articolo 5 novella la disciplina in materia di accoglienza dei minori e accertamento dell'età in particolare prevedendo, al comma 1, lettera *b*) numero 3) la possibilità per l'autorità di pubblica sicurezza, di disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, su autorizzazione della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

l'articolo 6 interviene sulla disciplina della conversione del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età, in un permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro prevedendo che l'eventuale revoca sia comunicata al pubblico ministero,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche. C. 1406 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premessi che:

l'articolo 8, in materia di in materia di digitalizzazione, modernizzazione e sburocratizzazione degli incentivi, reca, al comma 4, disposizioni volte a semplificare e accelerare le procedure di rilascio delle certificazioni funzionali ai controlli sui requisiti per l'accesso e la fruizione degli incentivi;

in particolare, il citato comma 4 prevede che in via sperimentale, il Mini-

sterio delle imprese e del *made in Italy* – di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e la Commissione nazionale paritetica per le casse edili (CNCE), nonché di concerto con il Ministero dell'interno – definisca protocolli operativi per l'accelerazione delle procedure di rilascio, tra l'altro, della documentazione antimafia prevista dal decreto legislativo n. 159 del 2011,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. C. 752 Carloni.**PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo, come modificato dalla Commissione di merito, da ultimo l'11 ottobre scorso;

premesso che:

l'articolo 2 contiene le definizioni di « impresa giovanile agricola » e di « giovane imprenditore agricolo »;

l'articolo 5 prevede che in casi di contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze per un corrispettivo non supe-

riore a 200.000 euro, stipulati da giovani imprenditori agricoli o imprese giovani agricole, il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella A) – Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà;

l'articolo 8, in materia di prelazione di più soggetti confinanti prevede alcune ipotesi di prelazione legale, individuando i relativi preferenziali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. C. 1324, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premesso che:

Il provvedimento in esame reca divieti in materia di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali;

in relazione alla violazione di tali divieti l'articolo 4, comma 2, stabilisce che, per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II, della legge n. 689 del 1981, mentre il trattamento sanzionatorio è disciplinato all'articolo 5, nonché all'articolo 6 per quanto riguarda il rinvio alla medesima legge n. 689 per quanto non disciplinato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. C. 1294 Governo, C. 439 Bonetti, C. 603 Ascari, C. 1245 Ferrari e C. 1377 Polidori.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Articolo 5-bis.

(Iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica)

1. Al fine di garantire un'efficace azione di contrasto alla violenza contro le donne ed alla violenza domestica, nella definizione delle linee programmatiche proposte annualmente dal Ministro della Giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono inserite iniziative formative specifiche in materia.

* **5.02.** *(Nuova formulazione)* Boldrini, Ferrari, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Zan, Lacarra, Ghio, Forattini, Dori, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Bonetti.

* **5.03.** *(Nuova formulazione)* Ferrari, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Ghio, Forattini, Boldrini, Dori, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Bonetti.

ART. 13.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 165 del codice penale, il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma ten-

tata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164. Del provvedimento che dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale è data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l'eventuale proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali previste nel libro I, titolo I, capo II del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, secondo comma, del presente codice. Sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali ai sensi del periodo precedente, il tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta. La durata della misura di prevenzione personale non può essere inferiore a quella

del percorso di recupero di cui al primo periodo. Qualsiasi violazione della misura di prevenzione personale deve essere comunicata, senza ritardo, al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca

della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 168, comma 1 ».

* **1.2.** *(Nuova formulazione)* Ghio, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Zan, Lacarra, Ferrari, Boldrini, Forattini.

* **13.2.** *(Nuova formulazione)* Varchi.

ALLEGATO 7

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. C. 1294 Governo, C. 439 Bonetti, C. 603 Ascari, C. 1245 Ferrari e C. 1377 Polidori.

EMENDAMENTI APPROVATI**ART. 1.**

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è inserito il seguente:

« Art. 3.1. – (Particolari tutele per le vittime di violenza domestica) – 1. L'organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ai delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa ».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti;

2) dopo il capoverso 2-ter aggiungere il seguente:

« 2-quater. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra misura meno

grave sono comunicate al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa ».

1.8. Bonetti, Carfagna.

ART. 3.

Al comma 1, capoverso a-bis), dopo le parole: « 583-quinquies, » inserire le seguenti: « 593-ter, ».

Conseguentemente,

all'articolo 6, comma 1, capoverso « Art. 362-bis », comma 1, dopo le parole: « 583-quinquies, » inserire le seguenti: « 593-ter, ».

3.2. Semenzato, Cavo, Gebhard, Brambilla.

ART. 5.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In conformità agli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche con il supporto del Comitato

tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne, sentita l'assemblea dell'Osservatorio stesso, fermo restando quanto previsto in materia di formazione degli operatori di polizia dall'articolo 5 della legge 19 luglio 2019, n. 69, , predispone apposite linee guida nazionali al fine di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza.

5.1. (Nuova formulazione) Bonetti, Carfagna.

ART. 6.

Al comma 1, capoverso Art. 362-bis, comma 3, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: venti giorni.

6.4. Gebhard, Schullian, Steger, Manes, Semenzato, Ferrari, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Dori.

ART. 10.

Al comma 1, lettera c), n. 4), aggiungere in fine il seguente periodo: Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.

*** 10.2.** (Nuova formulazione) Ferrari, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Zan, Lacarra, Ghio, Forattini, Boldrini, Bonetti, D'Orso.

*** 10.3.** (Nuova formulazione) Varchi.

ART. 11.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: per il delitto di cui all'articolo 582 con le seguenti: per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582;

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso « 3-bis », sostituire le parole: per il delitto di cui all'articolo 582 con le seguenti: per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582.

*** 11.1.** Varchi.

*** 11.2.** Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Zan, Lacarra, Ferrari, Ghio, Forattini, Boldrini.

ART. 14.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Riconoscimento e attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati agli autori di reato)

1. Ai fini e per gli effetti degli articoli 165, quinto comma, del codice penale e 282-*quater*, comma 1, terzo periodo, del codice di procedura penale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità stabiliscono, con proprio decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica e adottano Linee guida per lo svolgimento dell'attività dei medesimi enti e associazioni.

*** 14.020.** (Nuova formulazione) Dori.

*** 14.021.** (Nuova formulazione) Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)

1. All'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure quando lo stesso abbia commesso il

delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza »;

b) al comma 2, la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « centoventi ».

**** 14.027.** *(Nuova formulazione)* Patriarca, Calderone, Pittalis, Semenzato.

**** 14.028.** *(Nuova formulazione)* Forattini, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Ferrari, Ghio, Boldrini, Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

ALLEGATO 8

**Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia
di prescrizione del reato. C. 893 Pittalis, C. 745 Enrico Costa e C. 1036
Maschio.**

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1. <i>Sopprimerlo.</i> <i>Consequentemente sopprimere l'articolo 2.</i> 1.1. Dori. <i>Sopprimerlo.</i> * 1.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano. * 1.3. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Zan. <i>Sostituirlo con il seguente:</i> Art. 1. <i>(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato).</i> 1. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, la parola: « raddoppiati », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « quintuplicati »; 1.4. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano. <i>Sostituirlo con il seguente:</i> Art. 1. <i>(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato).</i> 1. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, la parola: « raddoppiati », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente:	ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « quadruplicati »; 1.5. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano. <i>Sostituirlo con il seguente:</i> Art. 1. <i>(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato).</i> 1. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, la parola: « raddoppiati », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « triplicati »; 1.6. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano. <i>Sostituirlo con il seguente:</i> Art. 1. <i>(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato).</i> 1. All'articolo 157, ottavo comma, del codice penale, dopo le parole: « dell'applicazione di circostanze aggravanti », sono aggiunte, in fine, le seguenti: « nonché quelli previsti dall'articolo dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale »; 1.7. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.
--	---

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato).

1. All'articolo 157, ottavo comma, del codice penale, dopo le parole: « dell'applicazione di circostanze aggravanti », sono aggiunte, in fine, le seguenti: « nonché quelli previsti dagli articoli 318 e 319 del codice penale ».

1.8. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato).

1. All'articolo 157, ottavo comma, del codice penale, dopo le parole: « dell'applicazione di circostanze aggravanti », sono aggiunte, in fine, le seguenti: « nonché quelli previsti dall'articolo 319-ter del codice penale ».

1.9. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato).

1. All'articolo 157, ottavo comma, del codice penale, dopo le parole: « dell'applicazione di circostanze aggravanti », sono aggiunte, in fine, le seguenti: « nonché quelli previsti dall'articolo 319-quater del codice penale ».

1.10. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato).

1. All'articolo 157, ottavo comma, del codice penale, dopo le parole: « dell'applicazione di circostanze aggravanti », sono aggiunte, in fine, le seguenti: « nonché quelli previsti dall'articolo 320 del codice penale ».

1.11. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato).

1. All'articolo 157, ottavo comma, del codice penale, dopo le parole: « dell'applicazione di circostanze aggravanti », sono aggiunte, in fine, le seguenti: « nonché quelli previsti dall'articolo 321 del codice penale ».

1.12. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato).

1. All'articolo 157, ottavo comma, del codice penale, dopo le parole: « dell'applicazione di circostanze aggravanti », sono aggiunte, in fine, le seguenti: « nonché quelli previsti dall'articolo 322 del codice penale ».

1.13. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

1. All'articolo 157, ottavo comma, del codice penale, dopo le parole: « dell'applicazione di circostanze aggravanti », sono aggiunte, in fine, le seguenti: « nonché quelli previsti dall'articolo 322-bis del codice penale ».

1.14. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

1. All'articolo 157, ottavo comma, del codice penale, dopo le parole « dell'applicazione di circostanze aggravanti », sono aggiunte, in fine, le seguenti: « nonché quelli previsti dall'articolo 323 del codice penale ».

1.15. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

1. All'articolo 157, ottavo comma, del codice penale, dopo le parole: « dell'applicazione di circostanze aggravanti », sono aggiunte, in fine, le seguenti: « nonché quelli previsti dall'articolo 346-bis del codice penale ».

1.16. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

1. All'articolo 157, ottavo comma, del codice penale, dopo le parole: « dell'applicazione di circostanze aggravanti », sono aggiunte, in fine, le seguenti: « nonché quelli previsti dall'articolo 449 del codice penale ».

1.17. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

1. All'articolo 157, ottavo comma, del codice penale, dopo le parole: « dell'applicazione di circostanze aggravanti », sono aggiunte, in fine, le seguenti: « nonché quelli previsti dall'articolo 640-bis del codice penale ».

1.18. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

1. All'articolo 158 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il termine della prescrizione decorre dal giorno dell'iscrizione della notizia di reato ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale sia per il reato consumato, che per il reato tentato, nonché per il reato permanente o continuato »;

b) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso.

1.19. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 159, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

« Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla richiesta di rinvio a giudizio fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna »;

b) all'articolo 160, primo comma, le parole: « la richiesta di rinvio a giudizio » sono soppresse.

1.20. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato).

1. All'articolo 159 del codice penale, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

« Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna ».

1.21. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 159, secondo comma, è sostituito dai seguenti:

« Il corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, rimane sospeso per un tempo non superiore a 18 mesi. Il periodo di sospensione previsto dal primo periodo decorre dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione. Quando il deposito della motivazione non sopravviene prima della scadenza del termine della sospensione, cessano gli effetti di questa, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.

Il corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, rimane sospeso per un tempo non superiore a un anno. Il periodo di sospensione previsto dal primo periodo decorre dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione. Quando il deposito della motivazione non sopravviene prima della scadenza del termine della sospensione, cessano gli effetti di questa, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.

Nel giudizio di rinvio si osservano le disposizioni dei commi precedenti.

Se durante i periodi di sospensione di cui al secondo, al terzo e al quarto comma si verifica una causa di sospensione prevista dal primo comma, la loro durata è prolungata per il tempo relativo a tale causa »;

b) all'articolo 160, primo comma, le parole: « e il decreto di citazione a giudizio » sono sostituite dalle seguenti: « , il

decreto di citazione a giudizio, la sentenza di condanna e il decreto di condanna »;

c) all'articolo 161, secondo comma, le parole: « e 640-bis » sono sostituite dalle seguenti: « , 640-bis, 612-bis, 582 e 583-*quinqüies* nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, nonché nei casi di cui all'art. 99, secondo comma, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere, »;

d) l'articolo 161-bis è abrogato.

1.22. Varchi, Bisa, Pittalis.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 160, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché per i reati di cui agli articoli 318 e 319 del codice penale »;

b) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: « del codice di procedura penale », sono aggiunte le seguenti: « ovvero per i reati di cui agli articoli 318 e 319 del codice penale » e dopo le parole: « della metà per i reati di cui agli articoli » le parole: « 318 e 319 » sono soppresse.

1.23. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 160, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « non-

ché per i reati di cui all'articolo 319-ter del codice penale »;

b) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: « del codice di procedura penale », sono aggiunte le seguenti: « ovvero per i reati di cui all'articolo 319-ter del codice penale » e dopo la parola: « 319 » la parola: « 319-ter » è soppressa.

1.24. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 160, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché per i reati di cui all'articolo 319-*quater* codice penale »;

b) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: « del codice di procedura penale » sono aggiunte le seguenti: « ovvero per i reati di cui all'articolo 319-*quater* del codice penale » e dopo la parola: « 319-ter » la parola: « 319-*quater* » è soppressa.

1.25. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 160, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché per i reati di cui all'articolo 320 del codice penale »;

b) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: « del codice di procedura

penale », sono aggiunte le seguenti: « ovvero per i reati di cui all'articolo 320 del codice penale » e dopo la parola: « 319-*quater* » la parola: « 320 » è soppressa.

1.26. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 160, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché per i reati di cui all'articolo 321 del codice penale »;

b) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: « del codice di procedura penale », sono aggiunte le seguenti: « ovvero per i reati di cui all'articolo 320 del codice penale » e dopo la parola: « 320 » la parola: « 321 » è soppressa.

1.27. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 160, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché per i reati di cui all'articolo 322 del codice penale »;

b) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: « del codice di procedura penale », sono aggiunte le seguenti: « ovvero

per i reati di cui all'articolo 322 del codice penale ».

1.28. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 160, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché per i reati di cui all'articolo 322-bis del codice penale »;

b) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: « del codice di procedura penale », sono aggiunte le seguenti: « ovvero per i reati di cui all'articolo 322-bis del codice penale » e dopo la parola: « 321 » le parole « 322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma » sono soppresse.

1.29. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 160, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché per i reati di cui all'articolo 323 del codice penale »;

b) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: « del codice di procedura penale », sono aggiunte le seguenti: « ovvero

per i reati di cui all'articolo 323 del codice penale ».

1.30. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 160, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché per i reati di cui all'articolo 346-bis del codice penale »;

b) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: « del codice di procedura penale », sono aggiunte le seguenti: « ovvero per i reati di cui all'articolo 346-bis del codice penale ».

1.31. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 160, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché per i reati di cui all'articolo 449 del codice penale »;

b) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: « del codice di procedura penale », sono aggiunte le seguenti: « ovvero per i reati di cui all'articolo 449 del codice penale ».

1.32. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 160, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché per i reati di cui all'articolo 640-bis del codice penale »;

b) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: « del codice di procedura penale », sono aggiunte le seguenti: « ovvero per i reati di cui all'articolo 322-bis del codice penale » e dopo la parola: « presente comma, » le parole: « e 640-bis » sono soppresse.

1.33. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* **1.34.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

* **1.35.** Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Zan.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

** **1.36.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

** **1.37.** Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Zan.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 159:

1) al primo comma, il numero 3-bis è sostituito dal seguente:

« 3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale; »

2) dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

« Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;

2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha proscioltto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.

Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente »;

3) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice »;

Conseguentemente:

a) alla lettera c) sostituire il numero n. 2 con il seguente: 2) al primo comma

dopo la parola: « Interrompono » è aggiunta la seguente: « pure » e le parole: « e il decreto di condanna » sono soppresse;

b) *sopprimere la lettera d);*

c) *aggiungere in fine la seguente lettera: e-bis)* L'articolo 344-bis del codice di procedura penale è soppresso;

d) *sopprimere l'articolo 2.*

1.38. Dori.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

« Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;

2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; quando la pubblicazione della sentenza di appello non sopravviene prima della scadenza del termine della sospensione, cessano gli effetti di questa, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere; quando la pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione non sopravviene prima della scadenza del termine della sospensione, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini

della determinazione del tempo necessario a prescrivere. I periodi di sospensione previsti dai periodi precedenti decorrono dalla scadenza del termine per proporre impugnazione.

I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha proscioltto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.

Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente »;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice ».

1.39. Il Relatore Costa.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, primo comma, premettere le seguenti parole: Fatti salvi i casi di sospensione definitiva della prescrizione,

1.40. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, primo comma, sostituire le parole: in ogni caso in cui con la seguente: laddove

1.41. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, primo comma, numero 3), secondo periodo, dopo le parole: impedimento delle

parti o dei difensori, l'udienza, *inserire le seguenti:* deve comunque celebrarsi senza ritardo e

1.45. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, primo comma, numero 3), secondo periodo, sostituire la parola: differita con la seguente: celebrata

1.44. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera b), capoverso art. 159, primo comma, numero 3), dopo il secondo periodo inserire il seguente: L'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze e dalle attività giudiziarie penali proclamata dagli organismi di rappresentanza è equiparata al legittimo impedimento del difensore.

1.46. Romano.

Al comma 1, lettera b, capoverso Art. 159, primo comma, dopo il numero 3), inserire i seguenti:

3-bis) pronuncia della sentenza di cui all'articolo 420-quater del codice di procedura penale;

3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;

1.48. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Zan.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, dopo il primo comma inserire il seguente: Se concorrono cause di sospensione del processo che comportano la sospensione della prescrizione e cause di sospensione del processo che non la comportano, il corso della prescrizione non è sospeso.

1.47. Romano.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, terzo comma, sostituire le parole da: dal momento in cui fino alla fine del comma, con le seguenti: dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie.

1.42. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Zan.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, terzo comma, sostituire le parole: l'autorità competente accoglie la richiesta con le seguenti: il Pubblico ministero acquisisce concretamente la notizia dell'accoglimento della richiesta da parte dell'autorità competente

1.43. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.49. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso, dopo le parole: sentenza di condanna inserire le seguenti: di primo grado

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

2-bis) All'articolo 160 il secondo comma è abrogato

1.50. Patriarca.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

*** 1.51.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*** 1.52.** Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Zan.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: d) il primo comma dell'articolo 161 è sostituito dal seguente: << La sospensione e l'interruzione della prescrizione

hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato>>.

1.53. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Zan.

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente: d) il secondo comma dell'articolo 161 è sostituito dal seguente: « Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, dei due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105 ».

1.54. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Zan.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.55. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) all'articolo 161-bis le parole: « primo grado » sono sostituite con la seguente: « appello »

1.56. Patriarca.

ART. 2.

Sopprimerlo.

*** 2.1.** D'Alessio.

*** 2.2.** Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Zan.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore a decorrere dal 31 dicembre 2030.

2.01. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore a decorrere dal 31 dicembre 2027.

2.02. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Efficacia)

1. L'efficacia delle disposizioni della presente legge è subordinata al preventivo rafforzamento dell'organico della magistratura, attraverso l'assunzione di 1500 magistrati entro il 2024.

2.03. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Efficacia)

1. L'efficacia delle disposizioni della presente legge è subordinata al preventivo rafforzamento dell'organico della magistra-

tura, attraverso l'assunzione di 1200 magistrati entro il 2024.

2.04. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Efficacia)

1. L'efficacia delle disposizioni della presente legge è subordinata al preventivo rafforzamento dell'organico della magistratura, attraverso l'assunzione di 1000 magistrati entro il 2024.

2.05. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 3.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 274, comma 1, lettera c), il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 275, il comma 2-bis è abrogato;

c) all'articolo 280, comma 1, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « due anni »;

d) all'articolo 280, comma 2, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni »;

e) all'articolo 287, comma 1, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « due anni ».

Conseguentemente, al titolo, aggiungere le seguenti parole: « e in materia di misure cautelari ».

2.06. Gebhard.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Obbligo di formazione continua delle forze di Polizia, della Guardia di finanza dell'Arma dei carabinieri e della Polizia penitenziaria nonché norme per la continenza linguistica)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza e il Corpo di Polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi Istituti di Formazione specifici corsi, destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, da inserire in percorsi formativi permanenti, volti a far acquisire, anche mediante il confronto interdisciplinare e la partecipazione di esperti esterni, competenze mirate al rafforzamento della presunzione di non colpevolezza, alla luce della direttiva (UE) 343/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188.

2. La frequenza dei corsi di cui al comma 1 è obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza.

3. Al fine di assicurare l'omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa.

4. All'articolo 357 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. Le annotazioni e i verbali previsti dai commi 1 e 2 sono redatti dalla polizia giudiziaria in modo da evitare, in riferimento alla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, l'impiego di aggettivi che non siano strettamente necessari

per la descrizione dell'attività compiuta e di espressioni comunque lesive della presunzione di innocenza ».

5. All'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 possono essere applicate altresì nei casi più gravi di inosservanza dell'articolo 357, comma 5-bis, del codice di procedura penale ».

2.07. D'Alfonso.

Dopo l'articolo 2 inserire i seguenti:

Art. 2-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 129-bis, comma 4, le parole: « e dell'articolo 344-bis, commi 6 e 8, » sono soppresse;

b) all'articolo 157-ter, comma 2, le parole: « o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis » sono soppresse;

c) gli articoli 175, comma 8-bis, 578, commi 1-bis e 1-ter, 578-ter e 628-bis, comma 7, sono abrogati.

Art. 2-ter.

(Abrogazioni).

1. Gli articoli 165-ter e 175-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale sono abrogati.

2.08. Patriarca.